

ANATOCISMO BANCARIO

Sulla inefficacia e inapplicabilità della Delibera CICR 9/02/2000

Genesi

Come noto, al primo manifestarsi del *revirement* giurisprudenziale – aperto dalle notissime sentenze della Cassazione *n. 2374 del 16/3/1999* e *n. 3096 del 30/3/1999* che hanno affermato la illegittimità della pratica bancaria della capitalizzazione degli interessi in quanto rispondenti ad un uso solo negoziale, incapace di derogare al divieto generale di cui all'*art 1283 cod. civ.* – è prontamente intervenuto il legislatore con il *D.lgs n° 342/99* modificando l'*art. 120 del D.lgs 395/93* e demandando al CICR di indicare le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie con il vincolo di osservanza di parità di trattamento tra banche e correntisti nella applicazione degli interessi.¹

Il CICR, con la Delibera del 9/2/2000, ha rimesso alle parti la determinazione della periodicità di liquidazione degli interessi, disponendo però, in aderenza con la disposizione di delega, l'obbligo di uguale periodicità per gli interessi a credito e quelli a debito.

In tal modo con la introduzione della nuova forma di capitalizzazione, le banche sono state legittimate a continuare di fatto ad applicare l'anatocismo trimestrale con la sola condizione di uniforme periodicità, e la generalità delle stesse si è affrettata ad effettuare il pronto adeguamento per tutti i rapporti in essere, curandone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, sia pure non in tutti i casi, la comunicazione al correntista nell'estratto conto, così come disposto dall'*articolo 7 n° 2* della Delibera in parola.

La inefficacia della norma a soddisfare la *ratio legis*

E' chiaro a tutti, anche per lo stretto rapporto temporale tra i due avvenimenti, che è stato il *revirement* della Suprema Corte che negava la idoneità dell'uso bancario della capitalizzazione come fonte di legittimità della produzione di interessi anatocistici a guidare la mano del legislatore nella stesura del decreto legislativo contenente la delega al CICR.

La *ratio* ispiratrice della norma è stata quella di imporre una forma di trattamento del computo degli interessi che non fosse così palesemente sbilanciata a favore degli istituti di credito, avendo ritenuto il legislatore che solo attraverso il riequilibrio del rapporto bancario potesse legittimarsi, a condizioni di pariteticità, la produzione di interessi composti.

¹ Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

Non vi è però chi non vede che la uguale periodicità di liquidazione e capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, normativamente introdotta, ha soddisfatto solo formalmente la esigenza ispiratrice della legge, non potendo sfuggire ad alcuno che, anche senza considerare che la manifesta sproporzione tra il saggio degli interessi debitori e quelli creditori, per lo più vicini allo zero, di per sé esclude che la sola introduzione di uguale cadenza di capitalizzazione modifichi in concreto alcunché, è evidente che laddove si è in presenza di addebito in conto di interessi debitori ciò corrisponde all'utilizzo di un credito. Ed allora, è altrettanto evidente che allorquando il correntista richiede che sul conto corrente sia concesso un affidamento, specie per sostenere una attività di impresa, non è pensabile che egli abbia interesse a lasciare depositate su quel conto giacenze attive sulle quali lucrare interessi prossimi allo zero.

La eventualità dunque che possa verificarsi la capitalizzazione di interessi creditori su un conto su cui maturano interessi debitori è assai remota e solo casuale, oltre che di nessuna rilevanza economica, onde la uguale periodicità di capitalizzazione introdotta dalla norma delegata è ben lungi dal soddisfare, se non in modo formale ed illusorio, la *ratio* di riequilibrio voluta dal legislatore.

Con la entrata in vigore della Delibera CICR in esame si è dunque semplicemente realizzata, senza alcuna concreta diversità rispetto alla condizione precedente, la reintroduzione di quella forma di produzione di interessi bancari anatocistici unanimemente condannata e dichiarata illegittima dalla giurisprudenza.

Sui motivi di inefficacia della Delibera CICR 9/02/2000

A) Sulla incapacità della Delibera CICR 09/02/2000 e derogare dalla norma codicistica dell'art. 1283 cod.civile.

Come la autorevole dottrina ha efficacemente osservato², la Delibera del CICR in esame, quale norma di carattere regolarmente delegata, non può derogare, per ragioni attinenti alla gerarchia delle fonti, ad una norma codicistica quale quella individuata nell'*art. 1283 cod. civ.*

Né l'*art. 120 Dlgs 385/92 TUB*, come modificato dal *Dlgs 342/99*, quale fonte legittimante la potestà regolamentare, poteva attribuire alla norma di regolamentazione il potere di delegificazione, essendo state, attraverso lo stesso, semplicemente stabilite le modalità e i criteri per il computo degli interessi.

Né ai sensi della *legge delega n. 142/92*, né ai sensi del successivo e conseguente *Dlgs 385/93*, né ai sensi del *Dlgs 342/99*, che ha apportato le ricordate modifiche all'*art. 120 TUB*, è possibile

² Cfr articolo del Dott. Marco Rossetti Magistrato presso Tribunale di Roma, su diritto e giustizia n.31 del 5/8/2006.

affermare che all'esecutivo sia stato dato il potere di derogare alle disposizioni codicistiche in materia di anatocismo.

Ed inoltre il citato *art. 120 TUB* non solo, da un punto di vista formale, non contiene una deroga all'*art. 1283 cod. civ.*, ma nemmeno potrebbe mai contenerla in quanto, in tal caso, esso si porrebbe in contrasto con la legge delega e quindi con l'*art. 76 Costituzione*.

Poiché i regolamenti delegati debbono essere conformi alla legge, anche la Delibera CICR in parola, quale norma regolamentare delegata, avrebbe dovuto essere conforme all'*art. 1283 cod. civ.* e, conseguentemente, le modalità e i criteri dalla stessa Delibera individuati per la produzione di interessi capitalizzati non avrebbero dovuto derogare ai principi generali in materia di anatocismo previsti in sede codicistica.

Per tale prima e assorbente ragione la Delibera del CICR è, così come strutturata nel suo contenuto, invalida e inefficace.

B) Sui riflessi della Sent. n. 425/2000 della Corte Costituzionale sulla Delibera CICR 9/2/2000

Abbiamo ricordato che la indicazione data al CICR di stabilire le regole in ordine alla capitalizzazione degli interessi bancari, che ha portato alla emanazione della Delibera 9/2/2000, è stata fornita dal legislatore a mezzo della modifica dell'*art. 120 comma 2 del Dlgs 385/93 TUB* operata tramite la promulgazione dell'*art. 25 comma 3 del Dlgs 342/99³*, a sua volta emanata su delega contenuta nell'*art. 1 comma 5 della Legge 128/98*.

Detta ultima norma, concepita sull'onda del *revirement* giurisprudenziale, in principal luogo con l'intento sanatorio del periodo pregresso, contiene, nella prima parte, la specificazione della sanatoria e, nella seconda, detta il rinvio al ricordato secondo comma dell'*art. 120 TUB* quale norma che identifica nel CICR, cui conferisca apposita delega, il soggetto cui demandare, senza autonomia, il compito di indicare nella pari periodicità il criterio di legittimazione della nuova capitalizzazione anatocistica.

La Corte Costituzionale con la *Sent. n. 425/2000*, ha dichiarato la incostituzionalità dell'intero *comma 3 dell'art. 25* del decreto, sancendo così la inefficacia della norma non solo per la parte che conteneva il "colpo di spugna" per il periodo pregresso, cui gli organi di stampa hanno dato maggiore risalto, ma anche quella che conteneva la indicazione dei principi da seguire nella emanazione della Delibera.

³ Art. 25 comma 3 Dlgs 342/99 "modalità di calcolo degli interessi": le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data, dopo di essa debbono essere adeguate al disposto della menzionata Delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole diventano inefficaci e di inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

Nonostante la eco mediatica che ne è seguita, incentrata tutta sulla bocciatura della sanatoria del pregresso, abbia distratto l'attenzione sul punto, non può sfuggire all'attento osservatore che **la dichiarazione di incostituzionalità dell'intero testo normativo del comma 3 ha privato di legittimità anche il rinvio alle indicazioni della Delibera CICR come criterio di legittimazione della pratica anatocistica futura delegittimando la disciplina transitoria di sanatoria e facendo in tal modo venire meno la possibilità per il CICR di sanare, per i contratti in corso, la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica preesistente.**

Venendo meno, in altre parole, l'intero *comma 3 dell'art.25 3 Dlgs 342/99* – atto di normazione primaria – è venuto meno anche il fondamento legittimante l'*art. 7* delle Delibera CICR 9/2/2000 – atto di normazione secondaria privo di autonomia e forza propria – finalizzato ad attuarlo e le sue “disposizioni transitorie” hanno quindi perso ogni efficacia e possibilità di applicazione.

B1) In particolare sugli effetti della sentenza sui contratti in corso.

La Delibera CICR 9/02/2000, nel prevedere la uniforme periodicità delle condizioni di conto, ha disciplinato, all'*art. 7*⁴, nel rispetto delle indicazioni fornite dal *comma 3 dell'art. 25 Dlgs 342/99* più volte richiamate, le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima della entrata in vigore della Delibera stessa, prevedendone l'adeguamento alla nuova disciplina e stabilendo la necessità di specifica approvazione per iscritto dei correntisti per il caso di modifiche comportanti un peggioramento delle condizioni preesistenti.

Abbiamo ricordato che la sentenza della Consulta ha dichiarato la illegittimità dell'intero *comma 3* del detto *art. 25*: conseguentemente è venuto meno il presupposto legittimante anche l'*art. 7* della delibera, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere. Né il *comma 2 dell'art. 25* conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento con effetti validanti la sorte delle condizioni contrattuali preesistenti, a prescindere dalla già trattata incapacità, per gerarchia della fonte, a derogare ai principi di cui alla norma codicistica.

Per effetto della pronuncia della Consulta, dunque, le clausole anatocistiche contenute nei contratti in essere restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi

⁴ Art. 7 Delibera CICR 9/2/2000: “ 1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/06/2000 e relativi effetti si producono a decorrere dal successivo primo luglio.

2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tale nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/000.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.

nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, come opportunamente osservato dalla Cassazione⁵ (*Sent. 21095/04 e cfr. anche Cass. 1222 del 20/08/2003*).

Conformemente la Cassazione (*Sent. n. 4093 del 25/02/2005; Sent. n. 25016 del 30/11/2007*) ha ancora più recentemente ribadito che, in tema di capitalizzazione, la sentenza della Corte Costituzionale, dichiarando la illegittimità per violazione dell'*art. 76 Costituzione*, del ripetuto *comma 3 art. 25 D.lgs 342/99* e del conseguente *art. 7* della Delibera che prevedeva le condizioni di sanatoria, ha reso applicabile la normativa anteriormente in vigore, con nullità delle preesistenti clausole anatocistiche per violazione dell'*art. 1283 cod.civ.*

Per concludere possiamo sintetizzare che, ad effetto della pronuncia della Consulta conseguentemente che, anche a prescindere dalle considerazioni, che più avanti svolgiamo, circa le condizioni peggiorative della introduzione della nuova capitalizzazione operata dalla delibera in parola, perdurano per i contratti in essere gli effetti di nullità della clausola, in assenza e sino al riscontro della esplicita approvazione scritta del cliente.

Sono ormai numerose anche le pronunce dei Giudici di merito che affermano che su una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione, tantomeno semplificato ad iniziativa di una sola parte e che sollevano ed approfondiscono il radicale problema della assenza di delega legislativa – caduto sotto la censura costituzionale – quale motivo di inefficacia della disciplina di adeguamento⁶.

⁵ Cass. Sent. 21095/04: “ in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ.”

⁶ Sent. Trib. Mondovì 10/2/2009: “Approfittando della delega per il riordino del T.U. Bancario (D. Lgs. n.385/93), il Governo ha emanato una norma “salvagente” (l'art. 25 D.Lgs. n. 342/99), che ha inserito all'art. 120 T.U.B. il comma 2° (che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi) e il comma 3° (che faceva salve le vecchie clausole anatocistiche). Tale ultima disposizione, però, è caduta sotto la scure della Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità con sentenza n. 425/2000, per eccesso di delega. Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori); per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi [...] Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pure introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Considerato, poi, che il correntista era costantemente a debito, la previsione di una capitalizzazione trimestrale era da considerarsi sicuramente peggiorativa (anche se bilaterale), in quanto producente effetti negativi (aumento dell'esposizione debitoria complessiva). Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non avvenne [...] a ben vedere, la validità delle nuove clausole di anatocismo deve essere esclusa per un problema a monte, concernente la fonte normativa del potere di adeguamento [...] Demandando ad un atto di normazione secondaria (la delibera CICR) il potere di incidere sulla disciplina dell'anatocismo, il decreto legislativo 342/99 assumeva la natura di norma sub-delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla legge ordinaria; solo così era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell'anatocismo, che, altrimenti, quale fonte sovraordinata, avrebbe prevalso. Ma ciò significa anche che la delibera CICR può derogare alla legge (in questo caso al codice civile) solo nei limiti in cui sia emanata in conformità ed in esecuzione di una valida norma con forza primaria. A questo punto si deve richiamare il doppio contenuto dell'art. 25 o, se vogliamo, la doppia delega: da un lato l'art. 25 (al comma due, divenuto il nuovo secondo comma dell'art. 120 del T.U. bancario) conferiva alla delibera un potere sostanziale di disciplina di modalità e criteri per la produzione di interessi, che non poteva avere efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi; dall'altro, l'art. 25 (al comma tre) sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche e disponeva che esse potessero mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni. Il CICR era delegato a stabilire modalità e tempi dell'adeguamento. Mentre la delega “sostanziale”, per

il riordino della disciplina dell'anatocismo (comma due dell'art. 25) ha mantenuto vigenza, la delega per l'adeguamento delle vecchie clausole, contenuta nel comma tre dell'art. 25, è stata travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità; ne consegue il venir meno di ogni potere, per la delibera CICR, di disciplinare l'ultrattività delle norme anatocistiche e dunque l'impossibilità di introdurre modalità e tempi per l'adeguamento previsto nella norma dichiarata incostituzionale [...] L'art. 7 della delibera CICR, nella parte in cui disciplina l'adeguamento unilaterale delle clausole anatocistiche, è divenuta "orfana" della norma sub-delegante, ossia dell'art. 25, comma terzo, del decreto legislativo 342/99; si deve, allora, stabilire se la delibera del CICR sia incostituzionale per eccesso di delega ex art. 76 Cost., ovvero se sia semplicemente una norma regolamentare priva della forza necessaria per derogare alla fonte superiore di natura legislativa. Sé è vero che la delibera afferma nelle sue premesse di essere adottata proprio in funzione di esecuzione della delega contenuta nel d.lgs.342/99 e dunque si presenta come atto normativo delegato, è, però, dubbio che l'art. 76 Cost. possa essere invocato nel caso di specie, dato che esso si riferisce all'esercizio della funzione legislativa, cioè all'emanazione delle leggi, e non alla produzione dei regolamenti, che sono atti tipici della funzione esecutiva. L'art. 76 Cost., cioè, sembra produrre l'illegittimità costituzionale di quegli atti governativi, aventi valore di legge (decreti legislativi), che si pongono in contrasto o che fuoriescono dalla delega attribuita dal Parlamento; non disciplina, invece, il diverso caso del regolamento che, pur attuativo, in via indiretta, di una legge delega, si ponga in contrasto con questa o con il decreto delegato (o vada oltre le loro previsioni). La ragione di questo diverso trattamento tra il decreto legislativo (che ha natura di fonte primaria) e il regolamento (che è fonte subordinata alla legge) risiede nel fatto che nel primo caso il Governo esercita eccezionalmente una funzione riservata ad altro potere dello Stato (con la quale può derogare ad altre leggi), mentre nel secondo caso il potere esecutivo esercita una funzione propria, quella regolamentare, che non ha la forza di derogare alle norme di fonte primaria. In conclusione, dunque, è forse più corretto ritenere che la delibera CICR sia una fonte secondaria che non può derogare alla legge e pertanto, in caso di contrasto con essa, cede in passo e deve essere disapplicata. Dunque, se è possibile per le banche, dopo il 2000, rinegoziare con i vecchi clienti le clausole che prevedono l'anatocismo (purché siano rese conformi alle regole stabilite dal TU bancario e dalla delibera CICR), non è invece possibile una modifica unilaterale. Va ulteriormente notato, poi, che in questo caso non di adeguamento potrebbe parlarsi, essendo le vecchie clausole radicalmente nulle, bensì di vera e propria modifica delle condizioni contrattuali, con l'inserimento di nuove pattuizioni; modifica unilaterale che, in deroga alle norme del codice, la delibera CICR non poteva certo autorizzare".

Sent. Trib. Venezia 22/1/2007: "Va ad abundantiam rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola de qua possa venire dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale ma che è stata in parte qua fulminata con una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425 del 17.10.2000): cosicché non può che rimanere assoggettata anche la clausola oggi in esame alla disciplina previgente, dalla quale, per tutte le ragioni esposte, non può che discendere la sanzione della nullità. Le tesi esposte, peraltro, valgono a giustificare la riconosciuta nullità alla previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esclusivamente nei limiti in cui analoga modalità di conteggio non sia prevista a favore del correntista per quanto riguarda gli interessi creditorî. L'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, modificando l'art. 120 del TU bancario, ha invero demandato al CICR la fissazione delle modalità di produzione degli interessi nei rapporti di conto corrente, raccomandando solo che fosse garantita la medesima periodicità nel conteggio sia per gli interessi debitori che per quelli creditorî. Il CICR a sua volta ha emesso una delibera (9.2.2000, efficace dal 22.4.2000: doc. n. 10 opposta), stabilendo la periodicità trimestrale per entrambi i tipi di interessi: effettivamente agli estratti conto depositati in causa emerge che ad un certo punto dei rapporti Antonveneta applicò la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che per quelli creditorî. Si pone però il problema di verificare la legittimità di detta previsione e può dirsi sin d'ora che ad avviso del Tribunale detta (unilaterale) modifica contrattuale risulta nulla. Invero, tenuto conto che per le ragioni esposte la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori fino alla citata modifica legislativa doveva ritenersi in radice nulla, con esclusione pertanto di qualsiasi capitalizzazione degli interessi (sul punto si dirà meglio in seguito), va da sé che, nel momento in cui la banca, senza concludere un nuovo contratto, ma intervenendo unilateralmente sulle originarie previsioni negoziali, modifica la periodicità di capitalizzazione dei frutti creditorî al fine (nella sua intenzione) di "sanare" e salvare l'originaria clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che altrimenti - come detto - sarebbe nulla, introduce una variazione del tasso di interesse sfavorevole al cliente: ebbene, detta condotta, non risultando alcuna previsione per iscritto rilasciata in tal senso dal cliente medesimo, non è legittima e la relativa nuova clausola risulta nulla ai sensi dell'art. 117 del TUB."

Sent. Trib. Torino 5/10/2007 n. 6204: "... L'art. 7 della Delibera CICR 9/2/00 trae legittimità dal 3° comma dell'art. 25 d.leg. 4 agosto '99 n. 342 (che aggiungeva un 3° comma all'art. 120 del TUB) che statuiva come 'Le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al 2° comma, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento'.

Tale 3° comma dell'art. 120 del TUB però, è stato dichiarato in toto incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 2000, n. 425 e, come detto, era proprio tale 3° comma che istituiva la facoltà di adeguamento, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera, delle clausole stesse ai principi stabiliti per i contratti di nuova stipulazione. Ora, le modalità di detto adeguamento sono proprio quelle fissate dall'art. 7 della delibera CICR il quale, in quanto atto regolamentare di attuazione di una norma divenuta successivamente inefficace in quanto dichiarata

incostituzionale, diviene (illegittimo e) inefficace anch'esso in via derivata ed automatica e dev'essere disapplicato dal giudice di merito. Né la legittimità dell'art. 7 della suddetta delibera CICR può trovare, ora, la sua fonte nel 2° comma dell'art. 120 del TUB che si limita a statuire come 'Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditorî'. Tale 2° comma si limita a conferire al CICR l'autorità per stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo bancario, non gli conferisce certo la facoltà di emanare norme transitorie, con effetti validanti, la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente, nonché di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tanto meno intervenendo con efficacia sanante condizionata unicamente a modalità procedurali unilaterali. Come già detto, inoltre, l'art. 161, 6° comma, TUB esclude che ai contratti già conclusi possa essere applicata la normativa in questione (e il 2° comma dell'art. 120 del TUB, al contrario di quanto faceva il 3° comma, non prevede affatto tale ipotesi di applicazione) cosicché l'art. 7 della Delibera CICR (in quanto il comitato interministeriale trae i suoi poteri dall'art. 120 del TUB) è anche in contrasto con l'art. 161, 6° comma medesimo, giacché regola una fattispecie negoziale conclusa precedentemente tanto all'entrata in vigore della normativa bancaria che della norma di cui all'art. 120, 2° comma, del TUB, introdotto dal d. leg. 342/99 (che delle deliberazioni CICR previste dallo stesso art. 120, 2° comma del TUB)".

Sent. Trib. Benevento 18/2/2007 n. 252: "La produzione degli interessi sugli interessi è divenuta legittima in materia bancaria con la delibera CICR 9/2/2000, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art.3) stipulati dal 22/4/2000 in poi, data di entrata in vigore di detta legge, sono valide ed efficaci purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE - tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditorî e debitori; c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente, segnalando che sulla specificità dell'approvazione vale quanto elaborato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 comma 2 c.c. Le clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti bancari stipulati prima del 22/4/2000,

Si vedano, a integrazione di quelle riportate in nota, anche le *Sent. Trib. Orvieto 30/07/2005 n° 166*; *Trib. Pescara 30/3/2006 n° 722*; *Trib. Torino 4/07/2005 n°5480*; *Trib. Teramo 11/12/2006 n° 1071*.

Non sussistono dunque ormai più dubbi che, a effetto della Sentenza della Corte, **il criterio di legittimità dell'anatocismo, individuato nella reciprocità della capitalizzazione, non può essere valido per i contratti già in essere alla entrata in vigore della Delibera (20/4/2000) ma solo per quelli di costituzione successiva, mentre per i contratti in corso a quella data vale la disciplina precedente e quindi la nullità della clausola di capitalizzazione, con qualsiasi periodicità.**

qualunque sia la periodicità, sono invece sempre nulle per violazione di norma imperativa (art. 1418 comma 1 c.c.). Va ricordato che le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera CICR 9/2/2000 non possono trovare alcuna applicazione, in quanto in seguito alla sentenza 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 342/1999 che era il fondamento legittimante l'art. 7 , per cui esso, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale, ha perso ogni validità ed efficacia”.

Sent. Trib. Padova 27/4/2008: “ In particolare la Banca sostiene che aveva facoltà di recepire unilateralmente il disposto normativo modificato a mezzo pubblicazione in G.U. di un comunicato perché l'art. 7 della citata delibera interministeriale ha previsto formalità diverse per l'adeguamento delle condizioni contrattuali dei rapporti allora in corso stabilendo che, qualora tali nuove condizioni non comportino un peggioramento della posizione del cliente rispetto alla banca, la comunicazione al pubblico delle nuove condizioni possa avvenire mediante semplice pubblicazione sulla G.U. entro il predetto termine del 30/6/00, purché venga fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque entro il 31/12/00 e disponendo in caso contrario la necessità dell'approvazione per iscritto della clientela. L'assunto è erroneo perché la variazione in melius o in peius presuppone pur sempre una valida pattuizione sottostante laddove la ricognizione negativa ad opera della Corte Cassazione, cioè la statuizione di inesistenza di un uso normativo bancario idoneo a derogare all'art. 1283 c.c., comporta inevitabilmente la nullità della relativa clausola normalmente contenuta al punto 7 delle condizioni generali predisposte. E' evidente che rispetto ad una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione, tanto meno semplificato, ad iniziativa di una sola delle parti. La banca confonde tra ius variandi di una pattuizione valida, come quella in punto interessi, e la sua nullità come quella per mancanza della forma scritta per interessi convenzionali. Talvolta il legislatore interviene in via sostitutiva come con l'art. 117 TUB ove il tasso minimo/massimo dei BOT sostituisce il tasso mancante: più in generale opera il meccanismo di sostituzione automatico ex art. 1339 c.c. Tuttavia l'integrazione ope legis postula sia la nullità della clausola da sostituire sia l'imperatività di quella sostitutiva mentre l'art. 120, secondo comma, ha mera natura dispositiva come si evince dalla lettera stessa della norma: il legislatore consente che l'anatocismo sia pattuito tra le parti, ma non lo assicura di necessità alla banca. Pertanto neppure l'art. 1339 consente l'inserzione automatica dell'art. 120, secondo comma TUB nei contratti stipulati prima del 21 aprile 2000. In definitiva la banca interpreta la Delibera CICR in contrasto con i principi generali la cui deroga può ammettersi solo in presenza di una chiara, puntuale direttiva del legislatore delegante; essa manca nel caso di specie: nessuna norma della legge delega autorizza in claris siffatta deviazione.”.

Trib. Pordenone, G.U. dott.ssa Dall'Armillina, sentenza n.543/2010: “...La previsione di una capitalizzazione trimestrale era da considerarsi sicuramente peggiorativa (anche se bilaterale), in quanto producente effetti negativi (aumento dell'esposizione debitoria complessiva). Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a rispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non avvenne.

...Ma, a ben vedere, la validità delle nuove clausole di anatocismo deve essere esclusa per un problema a monte, concernente la fonte normativa del potere di adeguamento. Una recente giurisprudenza di merito ha ritenuto non legittima la disposizione contenuta nell'art.7 della delibera, laddove consente l'adeguamento delle clausole non conformi, in quanto la stessa trovava la sua legittimità nel comma terzo dell'art.25 del d.lgs.342/99, che però fu dichiarato incostituzionale dalla Consulta. Il tribunale di Torino ha ritenuto, conseguentemente, di disapplicare la delibera e non di investire la Corte costituzionale della questione; la procedura è corretta, in quanto gli atti di normazione secondaria non sono sottoposti al sindacato di legittimità da parte della Consulta, ma devono essere disapplicati, ove contrari alla Costituzione, direttamente dall'autorità giurisdizionale del giudizio principale. Dunque, se è possibile per le banche, dopo il 2000, rinegoziare con i vecchi clienti le clausole che prevedono l'anatocismo (purché siano conformi alle regole stabilite dal TU bancario e dalla Delibera CICR), non è possibile una modifica unilaterale.

Va ulteriormente notato, che in questo caso non di adeguamento potrebbe parlarsi, essendo le vecchie clausole radicalmente nulle, bensì di vera e propria modifica delle condizioni contrattuali, con l'inserimento di nuove pattuizioni, modifica unilaterale che, in deroga alle norme del codice, la Delibera CICR non poteva certo autorizzare.”

Per tali contratti infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la comunicazione nell'estratto conto non si realizza una modifica contrattuale come consentita dall'art. 118 TUB bensì, con un atto unilaterale una inefficace impropria sanatoria di una clausola nulla. Dalla nullità inefficacia delle clausole di adeguamento consegue dunque che per i contratti in essere prima dell'entrata in vigore della Delibera, il diritto alla ripetizione degli interessi anatocistici si estende anche al periodo successivo a tale data e fino a tutto il perdurare della loro applicazione.

C) In subordine: sugli effetti peggiorativi della introduzione della nuova capitalizzazione ex Delibera CICR

Da ultimo ed anche, non si voglia, a prescindere dalle considerazioni di diritto dianzi svolte e senza rinuncia alle stesse, valga la ulteriore precisazione che segue.

Mentre per i nuovi contratti l'art. 6 della Delibera⁷ richiede la specifica approvazione scritta della clausola, per i contratti allora in corso la norma transitoria dell'art. 7 prevede che l'adeguamento debba essere esplicitamente approvato solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento rispetto a quelle precedenti.

La generalità delle banche, all'indomani della Delibera CICR, ha effettuato, per i rapporti in essere, la parificazione trimestrale della liquidazione degli interessi a debito e credito, limitandosi a curarne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, peraltro, non in tutti i casi, la comunicazione sugli estratti conto, ritenendosi tenute ad osservare il comma 2 dell'art. 7 della Delibera e non il comma 3⁸ nella convinzione che la introduzione della nuova capitalizzazione, in quanto contraddista da parità di cadenza temporale, fosse migliorativa rispetto a quella fino a quella momento praticata che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contro quella solo annuale degli interessi creditori. In tal modo la generalità dei titolari di conto corrente hanno così continuato a subire la imposizione della vessatoria clausola anatocistica applicata unilateralmente grazie al semplice adempimento di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, eventualmente, nell'estratto conto.

Va innanzitutto osservato che l'utilizzo testuale del verbo "dovere" in relazione alla comunicazione al correntista esclude che la sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

⁷ Art. 6 Delibera CICR 9/2/2000: "le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".

⁸ Art. 7 comma 2, Delibera CICR 9/2/2000: "Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tale nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/000.

Art. 7 comma 3, Delibera CICR 9/2/2000: Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

dell'avvenuto adeguamento possa essere ritenuta utilmente soddisfacente la prescrizione normativa.

Ma ciò su cui preme richiamare alla riflessione è il considerare se la introduzione della nuova capitalizzazione anatocistica, pur a condizione di reciprocità e nonostante i limiti dianzi accennati, costituisca un effettivo miglioramento delle condizioni applicate al correntista, come sostenuto dalle banche, ovvero rappresenti un peggioramento delle stesse, e ciò al fine di considerare quale debbano essere gli obblighi di adeguamento normativamente imposti.

Sul punto riteniamo che non sia necessario fare ricorso ad un eccessivo sforzo intellettuale per affermare che la nuova capitalizzazione introdotta induce incontestabilmente ad un peggioramento della condizione precedente, atteso che il raffronto non va operato, come solo superficialmente può apparire, con la situazione preesistente di fatto, ma con quella di diritto.

La previsione astratta della nuova capitalizzazione trimestrale offerta dalla Delibera CICR pur variamente contestata, si contrappone ad una precedente clausola contrattuale pacificamente nulla, e quindi a fronte di una condizione legale di assenza di qualsiasi capitalizzazione, come ormai pacificamente e incontrovertibilmente riconosciuto.

Alla assenza di capitalizzazione, conseguente alla nullità della clausola, è stata sostituita una capitalizzazione trimestrale, pur paritetica.

Il giudizio comparativo porta dunque alla conclusione di un indubbio peggioramento della condizione introdotta e alla conseguente nullità della clausola anatocistica anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della contestata Delibera, in assenza della approvazione scritta offerta dal correntista come imposto dal *comma 3 dell'art. 7* della Delibera medesima.

La giurisprudenza più attenta si sta ormai massicciamente informando a tale valutazione: riportiamo, nella nota in calce, alcune tra le tante recenti pronunce⁹, successive alla Delibera.

⁹ Trib. Mondovì, G.U. dott. Demarchi, sentenza n.70 del 17/02/2009: "...Ora, pare congruo ritenere che il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente."

Trib. Pescara, G.U. dott. Falco, sentenza del 23/11/2005: "...posto che le nuove asserite condizioni di anatocismo adeguate alla predetta delibera avrebbero sostituito all'anatocismo applicato in modo illegittimo (e quindi nullo ex art. 1283 c.c.) in virtù dei contratti del 1999, un anatocismo valido e di pari periodicità ex art. 120 TUB, si sarebbe trattato - con evidenza - di condizioni comportanti un "peggioramento" di quelle precedentemente applicate (passaggio da un anatocismo non dovuto perché nullo ad un anatocismo valido ancorché di pari periodicità), e come tali di condizioni esigenti una "approvazione" del cliente, la cui esistenza non è stata nella specie né allegata né di conseguenza provata dalla banca."

Trib. Nocera Inferiore, G.U. dott. Di Lonardo, sentenza del 07/01/2009: "...Né si potrebbe fare riferimento all'art. 7 della stessa Delibera, posto che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, 3° comm, del D.Lgs. n.342 del 1999 nella parte in cui riconosceva validità ed efficacia alle clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR) deve ritenersi venuta meno l'esigenza di provvedere all'adeguamento delle vecchie clausole al nuovo regime giuridico, sia perché tale transizione presuppone la validità della clausola anatocistica (il che non è), sia perché, in ogni caso, trattasi di condizioni contrattuali che prevedono un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Oltretutto, la Delibera CICR del 09.02.2000 dispone che in ogni caso "le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate", il che esclude per i contratti in corso l'adeguamento delle nuove clausole alla nuova normativa possa avvenire in via generale mediante pubblicizzazione sulla Gazzetta Ufficiale e/o comunicazione per iscritto alla clientela."

Trib. Teramo, G.U. dott. Vassallo sentenza n. 84 del 18/01/2010: “..rileva il Tribunale che, come ha evidenziato la più attenta giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Mondovì 17 febbraio 2009), il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì – trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente – tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della Delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non è avvenuto. In definitiva, a parere del decidente, a fronte di una clausola nulla di capitalizzazione trimestrale (e quindi assenza di qualsiasi capitalizzazione), di interessi debitori e creditori sensibilmente diversi e di un conto dell'andamento costantemente negativo, la previsione astratta di una capitalizzazione trimestrale “paritetica” rappresenta un peggioramento delle condizioni che, come tale, esige la specifica approvazione del correntista.”

Trib. Catanzaro, G.U. dott. Agnino, sentenza del 01/03/2011: “.. l'astratta previsione, nei rapporti tra banca e cliente, di una capitalizzazione trimestrale “paritetica” costituisce sicuramente un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate qualora ci si trovi in presenza di un conto dall'andamento costantemente negativo. In tale ipotesi, non è possibile affermare che, dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la banca possa applicare unilateralmente la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dovendo la relativa clausola essere espressamente approvata per iscritto dal cliente” (cfr. anche Tribunale di Padova 27 aprile 2008, in il Caso.it, 1696/2009: “In caso di nullità della clausola anatocistica non pattuita per iscritto, la banca non potrà avvalersi dello ius variandi al fine di recepire unilateralmente la modifica apportata all'art. 120 del TUB dalla delibera CICR 9 febbraio 2000; tale facoltà, di variare le condizioni contrattuali che non comportano modificazioni in peius della posizione del cliente rispetto alla banca, presuppone, infatti, l'esistenza di una clausola contrattuale valida e non può operare con riferimento ad una clausola nulla”). (...) Deve pertanto ritenersi che, anche successivamente al 30 giugno 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, operata dalla banca convenuta, sia illegittima.”

Trib. Brescia, RG 5007/05, G.U. dott. Vittoria, sentenza n. 1010/11 del 24/03/2011: “...deve altresì ritenersi che le nuove condizioni contrattuali abbiano comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate...”

Trib. Nola, G.U. dott. Maffei, sentenza 28/06/2011: “Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Considerato, poi, che il correntista era costantemente a debito, la previsione di una capitalizzazione trimestrale era da considerarsi sicuramente peggiorativa (anche se bilaterale), in quanto producente effetti negativi (aumento dell'esposizione debitoria complessiva). Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non è avvenuta.”

Trib. Novara, G.U. dott.ssa Gambacorta, sentenza n. 723 del 17/10/2011: “In tema di interessi anatocistici applicati dall'istituto di credito dopo l'entrata in vigore della Delibera Cicr 9 febbraio 2000 la Banca deve farne specifica pattuizione contrattuale da approvarsi per iscritto giacché l'adeguamento alla delibera “de qua” costituisce condizione peggiorativa per il cliente.”

Trib. Nola, G.U. dott. Maffei, sentenza n. 27581 del 20/12/2011: “Ora, appare congruo ritenere che il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista.

Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Considerato, poi, che il correntista era costantemente a debito, la previsione di una capitalizzazione trimestrale era da considerarsi sicuramente peggiorativa (anche se bilaterale), in quanto producente effetti negativi (aumento dell'esposizione debitoria complessiva).

Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente”

Trib. Mantova, RG 855/07, G.U. dott.ssa Venturini, sentenza n. 251/12 20/03/2012: “Va invece disattesa la tesi sostenuta dalla convenuta, di legittima applicazione della capitalizzazione degli interessi debitori a far data dal 30.06.2000, data in cui B (...omissis...) si sarebbe conformata alle prescrizioni della citata delibera, rendendo trimestrale la periodicità della capitalizzazione sia degli interessi creditori che debitori, mediante pubblicazione sulla G.U. della modifica in tal senso dell'art. 7 delle norme contrattuali. Le disposizioni transitorie di cui all'art. 7, comma 2 della citata delibera prevedono infatti un'apposita approvazione da parte della clientela delle nuove condizioni contrattuali da adeguare alle disposizioni della delibera, con riferimento ai contratti in corso, qualora le stesse comportino “un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”, ipotesi che si verifica a fronte della previsione di una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in precedenza non dovuta (stante la nullità della relativa clausola contrattuale), e del diverso importo degli interessi creditori e debitori (questi ultimi determinati in misura assai superiore ai primi).”

Trib. Torino, Sez. VI, RG 4730/09, G.U. dott. Conca: “..nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, sia trimestrale che semestrale od annuale, anche successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 09.02.2000, a meno che risulti un'approvazione scritta dell'adeguamento del contratto alle disposizioni della Delibera, da parte del cliente.”

Trib. Treviso, RG 5081/08, G.U. dott. Casciari, quesito al CTU: “...per il periodo successivo al 30 giugno 2000 verificando la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della delibera CICR, tenuto conto che in base al combinato disposto dall'art.6, commi 1 e 2, della legge 154/1992, degli artt. 118, c.1, e 161, c.2, del D.lgs.385/1993, nonché degli artt. 11, c.2 e 3, e 14, c.1 e 2, della delibera CICR del 4.3.2003 (pubblicata nella Gazz. Uff. n.72 del 27.3.2003), le variazioni delle condizioni economiche in senso sfavorevole al correntista debbano essere comunicate da parte della banca al cliente.

...e che l'applicazione della delibera CICR 9/2/2000 ha comportato un peggioramento delle condizioni economiche del rapporto con il passaggio dalla assenza di capitalizzazione (conseguente alla eventuale nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi) alla reintroduzione dell'anatocismo trimestrale..”

Trib. Padova, RG 6616/07, G.U. dott.ssa Bruni, ordinanza: “..rilevato che la determinazione della Banca di avvalersi della delibera 9 febbraio 2000 del CICR con comunicato pubblicato in G.U. non vale a sanare la nullità della relativa clausola..”

Ricordiamo, da ultimo, che in sede istruttoria sono ormai moltissimi i casi, tra i quali ne riportiamo in nota solo alcuni, nei quali i Giudici, così anticipando un orientamento di pensiero conforme a quanto sopra trattato, affidano al CTU il compito di indicare, nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della contestata Delibera, l'effetto anatocistico prodotto dalla capitalizzazione degli interessi anche per il periodo successivo a tale data, e fino alla ultima contabile disponibile in causa.

Conclusioni

Per concludere possiamo riassumere e sintetizzare che la Delibera CICR 9/2/2000, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale *n. 425/2000*, ma non solo, è invalida, inefficace e comunque inapplicabile in considerazione, cumulativamente ma anche singolarmente, dalle seguenti eccezioni:

- 1) Incapacità a derogare alla norma codicistica *ex art. 1283 cod.civ.* sia per assenza della fonte legittimante il potere di delegificazione, (*art. 120 TUB* e sue modificazioni) come per inidoneità della norma regolamentare per carenza di potere gerarchico.
- 2) Assenza, per dichiarata incostituzionalità, della norma delegante (*comma 3 art. 25 D.lgs 342/99* di modifica dell'*art. 120 TUB*) che demanda al CICR, senza autonomia, il compito di indicare modalità e criteri di legittimazione della capitalizzazione con indicazione del vincolo della pari periodicità.
- 3) Inapplicabilità della disposizione transitoria di legittimazione della capitalizzazione in assenza di consenso scritto del correntista nel rispetto del *comma 3 art. 7* Delibera CICR, trattandosi di introduzione di condizione peggiorativa rispetto alla preesistente.

Per tali ragioni, laddove si accerti che il conto corrente oggetto di causa era già in essere al momento di entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, dichiarata la inefficacia e inapplicabilità della Delibera stessa, valida solo per i contratti successivi alla sua entrata in vigore ma non anche per quelli in corso, e confermata la nullità della preesistente clausola o uso bancario della capitalizzazione anatocistica degli interessi, quale unica fonte contrattuale cui la applicazione della pratica è riconducibile andrà dichiarato il diritto del correntista alla ripetizione degli interessi anatocistici addebitatigli in conto, o alla rettifica del saldo con la epurazione dei medesimi, prodotti dalla capitalizzazione degli stessi, con qualsiasi cadenza periodica, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, ivi compreso quello successivo all'entrata in vigore della ripetuta Delibera.

Avv. Franco Fabiani
Avv. Giorgio Zanfrini